

TI_GERICHTE 32.2021.42 vom 18. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.42

FR: TI_GERICHTE 32.2021.42 du 18 février 2021

IT: TI_GERICHTE 32.2021.42 del 18 febbraio 2021

Erwägungen

E. 15

maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA 32.2016.1 del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015). Dal raffronto dei redditi, per il 2018 [(71'322,18 – 83'244) x 100 : 71'322,18 = 0%] e per il 2019 [(71'964,10 – 51'255) x 100 : 71'964,10 = 28%] non risulta un grado d'invalidità pensionabile. Vista la succitata violazione dell'obbligo d'informazione, rettamente l'Ufficio AI ha soppresso con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 la rendita intera. Rispetto alla precedente comunicazione 18 giugno 2015 (doc. 74) di conferma della rendita intera, ciò rappresenta un motivo di revisione. 2.7.2. Diversa è invece la situazione per il 2020, anno in cui l'utile tassato è stato in fr. 12'800.-- (doc. XXI/3). Con osservazioni 15 ottobre 2021 l'Ufficio AI ritiene che tale reddito non sia rappresentativo e non può essere preso in considerazione poiché influenzato da fattori congiunturali (e non di natura medica), in particolare dovuti alla pandemia Covid-19. Rileva inoltre che non è dato di sapere se la società abbia ricevuto delle indennità per lavoro ridotto e/o altri aiuti da parte dello Stato (XXIII). A mente del TCA la flessione di reddito va tenuta in considerazione, anche se dovuta a motivi economici legati alla pandemia in corso e non per motivi di salute dell'assicurato. Difatti, come rilevato al consid. 2.4, l'amministrazione ha ritenuto l'attività di indipendente quella in cui l'assicurato mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, prendendo pertanto in considerazione, quali redditi da invalido (2018, 2019), oltre al salario, la partecipazione agli utili aziendali di quegli anni. Non si vede il motivo per cui non si possa fare riferimento agli utili aziendali del 2020, ancorché ridotti per motivi economico-sanitari, per determinare il reddito da invalido del 2020. Per quel che concerne l'eventuale indennità per lavoro ridotto – circostanza, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle osservazioni 20 ottobre 2021, è determinante poiché comporterebbe un abbattimento delle spese del personale con ripercussioni positive sull'utile –, dall'accertamento eseguito dal TCA presso la Sezione del lavoro è risultato che nel 2020 la società ha ricevuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione complessivamente fr. 3'904,75 (doc. XVIII). Inoltre, con scritto 29 novembre 2021 il ricorrente ha allegato la lettera dello stesso giorno della _____ che attesta come il succitato importo "...risulta essere stato contabilizzato a conto economico in riduzione dei costi del personale" (XXIX/1). Ne consegue che nell'utile aziendale di fr. 12'800.-- sono state contemplate le indennità per lavoro ridotto. Procedendo alla determinazione del reddito da invalido, va in primo luogo preso in considerazione il 75% dell'utile 2020 ossia fr. 9'600.--. A tale importo vanno aggiunti fr. 21'000.-- di salario percepiti nel 2020 (cfr. lettera 8 gennaio 2020 del ricorrente all'Ufficio AI in doc. 121), salario rimasto invariato dal 2017. Ne consegue che il reddito da invalido corrisponde a fr. 30'600.-. Di conseguenza, dal raffronto tra fr. 72'611,80 di reddito da valido e fr. 30'600.-- di reddito da invalido risulta un grado d'invalidità del 57% [(72'611,80 – 30'600) x 100 : 72'611,80 = 57,85%] che conferisce il diritto a mezza rendita dal 1° gennaio 2020. Va qui

fatto presente che con la decisione contestata del

E. 18

febbraio 2021 l'Ufficio A, oltre alla soppressione con effetto retroattivo al 2018 della rendita intera, ha rinunciato alla restituzione delle rendite versate in eccesso ("riesaminato il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le rendite già percepite non dovranno essere restituite"), ossia sino alla rendita di febbraio 2021, condonando di fatto quanto versato in più. Ne consegue che il versamento della mezza rendita parte dal 1° marzo 2021 . 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell'art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno. 2.9. Al ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un legale, vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da mettere a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.